



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, artt. 208, 209, 210, 211, 214, 215, 216; L.R. 16/2010, art. 42. Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie per le autorizzazioni in materia di operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche). Revoca della D.G.R. n. 4810 del 7. 10. 1991.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Territorio Ambiente Energia dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Territorio Ambiente Energia che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1. lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione:

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di approvare le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti contenute negli Allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di stabilire che le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti contenute negli Allegati A e B alla presente deliberazione potranno essere integrate o modificate sulla base dell'esperienza condotta o a seguito di intervenute modifiche normative in materia;
3. di revocare la D.G.R. n. 4810 del 7/10/1991.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Mordani

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario Spacca



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti di riferimento

- L.R. 17 maggio 1999, n. 10 recante: "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa";
- L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 recante: "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione";
- D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 recante: "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 recante: "Norma in materia ambientale";
- DGR n. 994 del 21 luglio 2008 recante "Linee guida regionali in materia di garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica".
- LR 12 ottobre 2009, n.24 recante: "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"
- L.R. 15 novembre 2010, n. 16 recante "Assestamento di bilancio";

Motivazione ed esito dell'istruttoria

La Regione Marche, in adempimento al DPR 915/82, legge nazionale di settore, ha emanato la Legge Regionale 26 aprile 1990, N. 31, con la quale sono state individuate le procedure e le norme sia per l'attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti sia per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

L'articolo 35 di detta legge prevedeva il rilascio di una cauzione per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti.

Essendo le modalità ed i parametri per la determinazione degli importi delle cauzioni di competenza regionale, con deliberazione n. 4810 del 7.10.1991, la Regione Marche ha definito modelli e modalità di costituzione dei depositi cauzionali secondo l'attività svolta dai gestori.

Con le leggi regionali 10/99 e 24/2009, le competenze autorizzatorie in materia di rifiuti sono state delegate alle Province.

Il DPR 915/82 è stato abrogato dal d.lgs. 22/97.

In merito alla garanzie finanziarie, l'art. 23 della L.R. 28/99, al comma 2 disponeva che: "L'autorizzazione all'esercizio degli impianti è condizionata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione stessa"; al comma 3, lo stesso articolo prevedeva inoltre che "Le Province provvedono a stabilire le modalità e l'entità delle prestazioni di cui al comma 2 in rapporto alle stime dei costi delle operazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera g) del decreto legislativo.

Con DGR 994 del 21 luglio 2008, in applicazione all' art. 14, del D. Lgs. 36/2003, la Regione Marche ha approvato le "Linee guida regionali in materia di garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica"

Si tratta di Linee guida per una omogenea applicazione sul territorio regionale delle garanzie finanziarie relativamente alla gestione degli impianti di discarica.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Diversamente, per tutte le altre operazioni di gestione dei rifiuti, (Allegati B e C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06) sul territorio regionale esiste una situazione non omogenea di applicazione delle garanzie finanziarie dovuta alla diversa applicazione dell'art. 23 della L.R. 28/99 da parte della singola Provincia

Il D.Lgs 152/2006 ha abrogato il D.Lgs 22/97, pur mantenendo l'obbligatorietà di prestazione delle garanzie finanziarie anche per l'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti (Art. 208).

Con la L.R. 24/2009 la Regione ha emanato una nuova legge di settore che ha abrogato la precedente L.R. 28/99.

Poiché la L.R. 20/01 all'art. 4, comma 1, lettera a), riconosce in capo alla Giunta Regionale funzioni di indirizzo politico-amministrativo, l'art. 42 comma 14 della legge regionale del 15.11.2010 n. 16 "Assestamento del bilancio 2010", ha stabilito che sono soggette alla prestazione delle garanzie finanziarie in favore delle Province competenti per territorio le attività di autosmaltimento e di recupero dei rifiuti di cui agli artt. 214, 215, e 216 del D.Lgs 152/06 (cd. Procedure semplificate), individuando in capo alla Giunta Regionale la competenza ad individuare i criteri di commisurazione

A seguito di un incontro tenutosi in sede U.P.I. ad Ancona, in data 1.12.2010, è emersa la necessità, sottolineata anche dalla nota U.P.I. N. 14195 del 3.12.2010, di coordinare ed uniformare in tutta la Regione, i criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie sia per le procedure semplificate che per le procedure ordinarie.

La Regione Marche ha pertanto dato seguito all'invito dell'U.P.I. ed ha coordinato una serie di incontri con le Province al fine di pervenire ad un documento il più possibile condiviso inerente le garanzie finanziarie per le operazioni di gestione dei rifiuti in procedura ordinaria e in procedura semplificata.

Successivamente sono state svolte simulazioni su casi reali e sono state recepite osservazioni svolte dalle Province e dai soggetti portatori di interesse.

Sull'argomento, in data 9 novembre 2011, si è riunito il Tavolo Tecnico Istituzionale previsto dal P.R.G.R. e nominato con D.D.S. n. 190/2000. In tale occasione sono state raccolte ulteriori integrazioni e modifiche da apportare al documento in esame.

Successivamente, il documento è stato integrato con le ulteriori osservazioni formulate dalle Associazioni di Categoria e in particolare è stata integrata e modificata la Tabella 4 dell'Allegato B sulla base dei contributi pervenuti dall'associazione degli autodemolitori. La P.F. proponente ha inoltre ritenuto opportuno procedere alla semplificazione delle procedure concernenti il calcolo delle garanzie finanziarie di competenza degli Uffici provinciali, prevedendo altresì, all'art. 11 dell'All. A), che l'entità della garanzia finanziaria per le autorizzazioni di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 in corso, fosse rideterminata in sede di primo rinnovo ovvero di modifica sostanziale.

Si è pertanto pervenuti alla stesura definitiva del testo delle disposizioni, articolato in due Allegati di cui al presente atto, denominati:

Allegato A recante: Modalità per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento (escluse le discariche) e di recupero dei rifiuti di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213 del d. lgs. 152/2006 e per le operazioni di recupero di rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d. lgs. 152/06 e s.m.i.

Allegato B recante: Importi delle garanzie finanziarie.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. di approvare le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti contenute negli Allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di stabilire che le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti contenute negli Allegati A e B alla presente deliberazione potranno essere integrate o modificate sulla base dell'esperienza condotta o a seguito di intervenute modifiche normative in materia;
3. di revocare la D.G.R. n. 4810 del 7/10/1991.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Paola Cirilli)

VISTO

Posizione di Funzione

P.F. Green Economy, Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche
ambientali, AERCA e Rischio industriale

Il Dirigente

(Piergiorgio Carrescia)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TERRITORIO, AMBIENTE ED ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TERRITORIO AMBIENTE ED ENERGIA
(Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n. 20 pagine, di cui n. 15 pagine di allegato che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

Elisa Moroni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

Modalità per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento (escluse le discariche) e di recupero dei rifiuti di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213 del d. lgs. 152/2006 e per le operazioni di recupero di rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d. lgs. 152/06 e s.m.i.

ART. 1

(Campo di applicazione)

Sono tenuti a prestare la garanzie finanziarie i soggetti che svolgono le seguenti attività:

- operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti di cui agli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., soggette ad autorizzazione ai sensi dell' art. 208, 209, 210, 211 e 213 del D.Lgs 152/2006 ad eccezione delle discariche di cui al D.Lgs. 36/2003;
- operazioni di recupero di rifiuti ai sensi del Capo V della Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. "Procedure semplificate" – articoli 214, 215 e 216.

Le garanzie finanziarie sono applicate, con riferimento al D.Lgs 152/2006:

- alle operazioni di messa in riserva (R 13) e deposito preliminare di rifiuti (D 15) di cui all'Allegato B, Tab. 1e 1 bis;
- alle operazioni di recupero (R 1 – R 12) e/o smaltimento (da D2 a D 14) di cui all'Allegato B, Tab 1, 1bis, 2 e 3;
- ai Centri di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso di cui all'Allegato B, Tab. 4;
- alle operazioni di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura di cui Allegato B, Tab. 1;
- all'utilizzo di impianti mobili di cui all'Allegato B, Tab. 1;
- agli impianti di ricerca e sperimentazione di cui all'Allegato B, Tab. 1;

Le garanzie finanziarie sono altresì applicate altresì alle attività di gestione dei rifiuti autorizzate con Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 213 del D.Lgs. 152/06).

Per quanto riguarda le operazioni di stoccaggio come definite nell'art. 183, comma 1, lettera aa). del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la garanzia finanziaria si intende riferita alla capacità massima di stoccaggio momentanea complessiva per ciascuna operazione di stoccaggio; per le altre operazioni, la garanzia finanziaria si intende riferita al quantitativo annuo autorizzato o risultante, per ciascuna operazione, dal registro di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

ART. 2

(Caratteristiche generali)

Le garanzie finanziarie sono prestate a copertura:

Ⓜ



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) dei costi di gestione dei rifiuti in giacenza presso l'impianto;
- b) delle operazioni di gestione dei rifiuti e di bonifica che si dovessero rendere necessarie durante l'esercizio dell'attività autorizzata;
- c) dei costi necessari per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto, ripristino del sito e bonifica dell'area e delle installazioni;
- d) dei risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente;
- e) dei costi sostenuti dal Comune e/o dall'Ente territorialmente competente, in sostituzione del soggetto titolare dell'autorizzazione o iscrizione (per le "procedure semplificate"), che è inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzatorie e/o agli altri obblighi di corretta gestione che non provvede agli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

ART. 3

(Modalità di prestazione delle garanzie)

Le garanzie finanziarie sono prestate a favore dell'Autorità competente e sono costituite secondo le modalità di seguito riportate:

- a) con la prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Autorità competente, rilasciata da istituto bancario, da intermediario finanziario iscritto ai sensi del Testo Unico Bancario, da istituto assicurativo. Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:
 - per la fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per la polizza fideiussoria: da imprese di assicurazione debitamente autorizzate ai sensi della L. 10/6/1982, n. 348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti forme:
 - pagamento in numerario presso la Tesoreria provinciale;
 - deposito di titoli di Stato presso la Tesoreria provinciale.

Ad ogni eventuale modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione o dell'iscrizione di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., deve corrispondere un'integrazione della garanzia già prestata. In caso di utilizzo parziale o totale della garanzia, la stessa deve essere ricostituita secondo le indicazioni dell' Autorità competente.

ART. 4

(Termini di presentazione)

Per impianti nuovi autorizzati ai sensi dell'art. 208 e 213 del D.Lgs. n. 152/2006, la garanzia finanziaria deve essere prestata al momento dell' effettivo avvio dell'esercizio dell'impianto.

I soggetti già titolari di autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 e 213 del D.Lgs 152/06, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, devono provvedere ad adeguare la garanzia finanziaria nei tempi previsti dall'art. 11.

I soggetti che intendono avviare l'attività di cui agli artt. 214, 215, 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. sono tenuti alla presentazione all'Ente competente delle garanzie finanziarie prima dell' effettivo avvio dell'esercizio dell'impianto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I soggetti che alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul BURM risultano già operanti in regime di procedura semplificata, provvedono a prestare le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dal presente allegato e dall'Allegato B, entro i successivi 60 giorni.

ART. 5

(Durata)

La durata della garanzia finanziaria per le operazioni di smaltimento e/o recupero deve essere pari a quella dell'autorizzazione o iscrizione maggiorata di due anni. Per i soli impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti inerti la durata della garanzia deve essere pari a quella dell'autorizzazione o iscrizione, maggiorata di sei mesi dalla conclusione della campagna.

ART. 6

(Svincolo)

La garanzia finanziaria può essere svincolata a seguito di documentata istanza da parte del titolare dell'autorizzazione o dell'attività iscritta ed eventuale successiva verifica, con esito positivo, da parte dell'Autorità competente, dell'avvenuta eliminazione dei rifiuti dal sito, nonché dell'avvenuto ripristino e sistemazione dell'area.

In caso di cessazione dell'esercizio delle attività in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione o in data anteriore a quanto previsto per iscrizione all'Albo provinciale per le "procedure semplificate", la garanzia finanziaria può essere svincolata dall'Autorità competente nel rispetto di quanto stabilito all'art. 6.

ART. 7

(Importi)

L'importo della garanzia finanziaria è determinato sulla base di quanto indicato nell'Allegato B.

L'Autorità competente, con provvedimento motivato può aumentare gli importi delle garanzie finanziarie, in caso di impianti che presentino particolari rischi.

L'Autorità competente determina caso per caso gli importi delle garanzie finanziarie che dovranno essere prestate per lo svolgimento di operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non previste nell'allegato B.

ART. 8

(Adeguamento)

Ogni tre anni la Regione e le Province verificheranno l'opportunità di adeguare gli importi delle Tabelle di cui all'Allegato B.

ART. 9

(Escussione delle garanzie finanziarie)

Le garanzie finanziarie sono escusse dall'Ente garantito (beneficiario) qualora, in presenza di comportamento commissivo od omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto auto-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

rizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere, anche disgiuntamente e a più riprese, alla gestione dei rifiuti, al ripristino ambientale dello stato di fatto "ante operam" e all'eventuale sistemazione dell'area.

Il pagamento dell'importo garantito deve essere eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo che dispone, motivandola, l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944, comma secondo, del codice civile, l'Agenzia di credito/Assicurazione (fidejussore) non potrà valersi del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata (debitore principale).

Nel caso in cui la polizza fidejussoria contempri il pagamento del premio mediante più rate, deve essere prevista la clausola secondo la quale il mancato pagamento del premio non può in nessun caso essere opposto all'Ente garantito. In ogni caso non potranno essere opposte eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa.

ART.10

(Imprese registrate EMAS o certificate Uni En Iso 14001)

Le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento (Cc) n. 761/2001, del parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) o certificate ISO 14001, in sede di rilascio o di rinnovo delle autorizzazioni sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'Allegato B con le seguenti riduzioni, non cumulabili, previa dimostrazione del possesso dei requisiti:

- riduzione del 50 % per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Cc) n. 761/2001, del parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas);
- riduzione del 40 % per le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

ART. 11

(Applicazione)

I soggetti che intendono avviare operazioni di recupero ai sensi dell'art. 216 D.Lgs. 152/2006, dopo la pubblicazione della presente deliberazione sul BURM, sono tenuti a determinare e a prestare, sulla base del quantitativo massimo, la relativa garanzia secondo quanto previsto all'Allegato B. I soggetti che alla data di pubblicazione della presente deliberazione già svolgono operazioni di recupero ai sensi del citato art. 216, sono tenuti a determinare e quindi a prestare la garanzia finanziaria come definita nel presente atto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul BURM.

I titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, che hanno prestato garanzie finanziarie per un importo superiore a quello risultante dal calcolo secondo l'Allegato B, possono chiedere all'Ente competente al rilascio del provvedimento, di rideterminare gli importi delle garanzie finanziarie.

Per le autorizzazioni rilasciate ai soggetti che svolgono operazioni di recupero o smaltimento in "procedura ordinaria" di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e che hanno prestato garanzie finanziarie per un importo inferiore a quello risultante dal calcolo secondo l'allegato B, l'Ente competente al ri-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

lascio provvede a rideterminare l'entità della garanzia in sede di primo rinnovo dell'autorizzazione ovvero dell'atto che autorizza modifiche sostanziali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

Valori e parametri di riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie

Tabella 1

N.	OPERAZIONI DI RECUPERO/SMALTIMENTO (escluse discariche)	TIPOLOGIA RIFIUTI E CRITERIO DI CALCOLO		IMPORTO MINIMO GARANZIA €
1	Raggruppamento, ricondizionamento, deposito preliminare (Op. D13, D14, D15)	Rifiuti pericolosi	Capacità massima istantanea stoccaggio X 210 €/ton per i quantitativi eccedenti 10 tonnellate.	30.000 (max 10 tonnellate)
	Vedi Nota a)	Rifiuti non pericolosi	Capacità massima istantanea stoccaggio X 100 €/ton. per i quantitativi eccedenti 10 tonnellate	20.000 (max 10 tonnellate)
2	Messa in riserva, scambio di rifiuti preliminare ad operazioni da R1 a R11 (Op. R13 e R12)	Rifiuti pericolosi	Capacità massima istantanea stoccaggio X 210 €/ton. per i quantitativi eccedenti 10 tonnellate	30.000 (max 10 tonnellate)
	Vedi Nota a)	Rifiuti non pericolosi	Capacità massima istantanea stoccaggio X 100 €/ton. per i	20.000 (max 10 tonnellate)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

			quantitativi eccedenti 10 tonnellate	
3	Operazioni di recupero energetico o di incenerimento (Op. R1 - Vedi Note, lett.b), D10, D11)	Rifiuti pericolosi	Potenzialità annua impianto x 20 €/ton	300.000
		Rifiuti non pericolosi	Potenzialità annua impianto x 15 €/ton	200.000
4	Operazioni di recupero (Op. R2, R3 comprese quelle per produzione di compost con caratteristiche non conformi al D.Lgs. 217 del 29/04/2006, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11) Vedi Note lett. a), b) e c).	Rifiuti pericolosi	Potenzialità annua impianto x 15 €/ton.	100.000
		Rifiuti non pericolosi	Potenzialità annua impianto x 12 €/ton.	75.000
5	Operazioni di smaltimento (Op. D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9)	Rifiuti pericolosi	Potenzialità annua impianto x 15 €/ton.	100.000
		Rifiuti non pericolosi	Potenzialità annua impianto x 12	75.000



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	Vedi nota lett. a)		€/ton.	
6	Recupero sostanza organica per la produzione di compost con caratteristiche di cui al D.Lgs n. 217 del 29/04/2006 (Op. R 3)	Potenzialità annua impianto x 5 €/ton.		50.000
7	Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia (Op. R 10)	Rifiuti non pericolosi	3 €/mc. di sostanza sparsa + 5 € mq. per ogni mq. di superficie interessata	100.000
8	Centri di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione recupero materiali rottamazione veicoli a motore	Vedi Tab. 4		160.000
9	Impianti mobili smaltimento e recupero rifiuti.	Rifiuti pericolosi	30 €/ton. (per ciascuna campagna di attività)	100.000
		Rifiuti non pericolosi	15 €/ton. (per ciascuna campagna di attività)	75.000

6



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

10	Impianti mobili smaltimento e recupero rifiuti inerti.	Rifiuti non pericolosi	3 €/ton. (per ciascuna campagna di attività)	30.000
11	Impianti ricerca e sperimentazione	Rifiuti pericolosi o non pericolosi	80% della garanzia per impianti che svolgono analoghe operazioni di recupero o smaltimento	



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA 1 bis

"Rifiuti agevolati"

CODICE CER	Tipologia di rifiuto
010101	Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
010102	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010409	Scarti di sabbia e argilla
010412	Sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
020401	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
110501	Zinco solido
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi
120102	Polveri e articolato di metalli ferrosi
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	Polveri e articolato di materiali non ferrosi
150104	Imballaggi metallici
160117	Metalli ferrosi
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramiche
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

170404	Zinco
170405	Ferro e acciaio
170406	Stagno
170407	Metalli misti
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello 170507
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
191202	metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
200140	Metallo

Nota: le agevolazioni per i rifiuti di cui alla Tabella 1-bis si applicano per tutte le operazioni di recupero o smaltimento, a condizione che riguardino esclusivamente solo tali rifiuti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA 2

Operazione R 1 – Recupero energetico di scarti di legno derivanti dalla propria attività

Classi di quantitativo (tonn/anno)	Importo (comprensivo anche di eventuale operazione R13) (€)
t <= 5	2.500,00
5 < t <= 10	5.000,00
t > 10	7.500,00

Codici CER	
Codice	Tipologia di rifiuto
030101	Scarti di corteccia di sughero;
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104;
030301	Scarti di corteccia e legno;
150103	Imballaggi in legno;
170201	Legno;
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137.

ⓐ



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA 3

Operazione R 2 - recupero solventi e diluenti esausti derivanti dalla propria attività

Classi di quantitativo (tonn/anno)	Importo (comprensivo anche di eventuale operazione R13) (€)
t <= 5	5.000.00
5 < t <= 10	10.000.00
t > 10	15.000.00

Codici CER rifiuti interessati

Codice	Tipologia di rifiuto
070101*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri;
070604*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri;
140602*	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati;
140603*	Altri solventi e miscele di solventi;
080111*	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Note

- a) **Operazioni di cui al p.to 1 della Tabella 1:** se le operazioni riguardano congiuntamente rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi per un quantitativo complessivo fino a 10 tonnellate l'importo minimo di garanzia è unico ed è pari a 30.000,00 €.
- **Operazioni di cui al p.to 2 della Tabella 1:** se le operazioni riguardano congiuntamente rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi per un quantitativo complessivo inferiore fino a 10 tonnellate l'importo minimo di garanzia è unico ed è pari a 30.000,00 €.
 - **Operazioni di cui ai p.ti 1 e 2 della Tabella 1:** se le operazioni riguardano congiuntamente rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi per un quantitativo complessivo inferiore fino a 10 tonnellate l'importo minimo di garanzia è unico ed è pari a 30.000,00 €.
 - **Operazioni di cui ai p.ti 1 e 2 della Tabella 1:** se le operazioni riguardano esclusivamente rifiuti non pericolosi per un quantitativo complessivo inferiore fino a 10 tonnellate l'importo minimo di garanzia è unico ed è pari a 20.000,00 €.
 - **Operazioni di cui ai p.ti 1 e 2 della Tabella 1:** se la capacità massima istantanea di stoccaggio è autorizzata complessivamente per le operazioni 1 e 2 l'importo della garanzia va calcolato moltiplicando la suddetta capacità per la tariffa unitaria (€/ton) prevista per una sola volta
 - **Operazioni di cui ai p.ti 1 e 2 della Tabella 1:** se la capacità massima istantanea di stoccaggio è autorizzata complessivamente ed indistintamente rispetto alla pericolosità/non pericolosità, l'importo della garanzia va calcolato moltiplicando la suddetta capacità per la tariffa unitaria (€/ton) prevista per i rifiuti pericolosi.
 - **Operazioni di cui ai p.ti 1 e 5 della Tabella 1:** se le attività riguardano entrambe le operazioni si applica, fino a 10 tonnellate di capacità massima di stoccaggio, unicamente la garanzia calcolata come previsto al punto n. 5.
 - **Operazioni di cui ai p.ti 2 e 4 della Tabella 1:** se le attività riguardano entrambe le operazioni si applica, fino a 10 tonnellate di capacità massima di stoccaggio, unicamente la garanzia prevista al punto n. 2.
 - **Operazioni di cui al n. 4:** se la potenzialità massima annua per le operazioni di cui al n. 4 è autorizzata complessivamente e indistintamente rispetto alla pericolosità/non pericolosità, l'importo della garanzia va calcolato moltiplicando la suddetta potenzialità per la tariffa unitaria (€/ton) prevista per i rifiuti pericolosi.
 - **Operazioni di cui al n. 5:** se la potenzialità massima annua per le operazioni di cui al n. 5 è autorizzata complessivamente e indistintamente rispetto alla pericolosità/non pericolosità, l'importo della garanzia va calcolato moltiplicando la suddetta potenzialità per la tariffa unitaria (€/ton) prevista per i rifiuti pericolosi.
 - **Operazioni di cui ai nn. 4 e 5:** se la potenzialità massima annua per le operazioni di cui ai nn. 4 e 5 è autorizzata complessivamente e indistintamente rispetto alla pericolosità/non pericolosità, nonché rispetto alle operazioni (4 e 5), l'importo della garanzia va calcolato moltiplicando la suddetta potenzialità per la tariffa unitaria (€/ton) prevista per i rifiuti pericolosi e per una sola volta
 - **Operazioni di soli rifiuti di cui alla Tab. 1bis:** ("rifiuti agevolati", non pericolosi) l'importo minimo è ridotto a 15.000 €

Per i quantitativi eccedenti le 10 ton. di stoccaggio: 30 €/ton.

Per i quantitativi eccedenti le 10 ton. di trattamento: 1 €/ton.

(b) Per **operazioni R1** ai rifiuti di cui alla Tab. 2 si applicano gli importi ivi previsti.

(c) Per **operazioni R2** ai rifiuti di cui alla Tab. 3 si applicano gli importi ivi previsti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CENTRI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO DI CUI AL D.LGS 209/2003 E DI CUI ALL'ART. 231 DEL D.LGS 152/2006 e s.m.i.

L'organizzazione del Centro di raccolta è posta in relazione alle attività di gestione esercitate e relative alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:

- a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
- b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;
- c) settore di deposito delle parti di ricambio;
- d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;
- e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
- f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
- g) settore di deposito dei veicoli trattati.

TABELLA 4

GARANZIA FINANZIARIA PER I CENTRI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO DI CUI AL D.LGS 209/2003 E DI CUI ALL'ART. 231 DEL D.LGS 152/2006 e s.m.i.

<i>Voci di calcolo</i>	<i>Importi unitari</i>	<i>Importo della garanzia</i>
Superficie relativa al settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento (punto a) paragrafo 3, allegato 1 D.Lgs 209/2003.	30 €/mq	Superficie x importo unitario
Superficie relativa al settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi (punto e) paragrafo 3, allegato 1 D.Lgs 209/2003.	30 €/mq	Superficie x importo unitario
Superfici relative alle altre attività di cui ai punti b), c), d), f), g) paragrafo 3, allegato 1 D.Lgs 209/2003.	10 €/mq	Superficie x importo unitario
Numero massimo di veicoli stoccabili prima del trattamento.	100 €/veic.	Numero massimo dei veicoli x importo unitario
Potenzialità di trattamento (n°. veicoli anno).	5 €/veic.	Numero veicoli/anno x importo unitario

Importo Totale delle Garanzie Finanziarie = Importo A + importo B + importo C + importo D + importo E.

Importo minimo: **130.000,00 €**

N.B. Se nel Centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso sono stoccati anche rifiuti non pericolosi destinati al recupero e/o allo smaltimento, l'importo minimo da garantire è:

- fino a 10 t. : importo minimo 16.000.00 €.
- > 10 t. : 80,00 € a tonnellata

Gli importi come determinati nel presente atto si applicano in occasione del primo rinnovo o della prima modifica sostanziale dell'autorizzazione.

A